CONFINDUSTRIA

I crediti di imposta contro il caro energia

A cura di:

Giulia Abruzzese
Elena Bruni

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Art. 1, commi 2-9 LdB 2023

*Per il **primo trimestre 2023**:*

ENERGIA

- **imprese energivore:** credito di imposta pari al **45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023
- **imprese diverse dalle energivore** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW: credito di imposta pari al **35%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023

GAS

- **imprese gasivore**: credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
- **imprese diverse dalle gasivore**: credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici

CONFINDUSTRIA

Nozione di imprese energivore

Le imprese a **forte consumo di energia elettrica** (cosiddette imprese energivore) sono quelle «di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» che hanno un **consumo** medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rientrano nei codici **ATECO** degli allegati 3 e 5 alle Linee Guida aiuti di stato energia e ambiente 2014-2020 con requisiti di **intensità** di costo dell'energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al FAT (almeno il 2%) o che sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014 dalla CSEA

La stessa circolare 13 dell'AE specifica che le **energivore** sono le aziende che oltre a rispettare i requisiti di cui al DM 21/12/2017, devono essere contestualmente iscritte all'elenco pubblicato ogni anno dalla Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA)

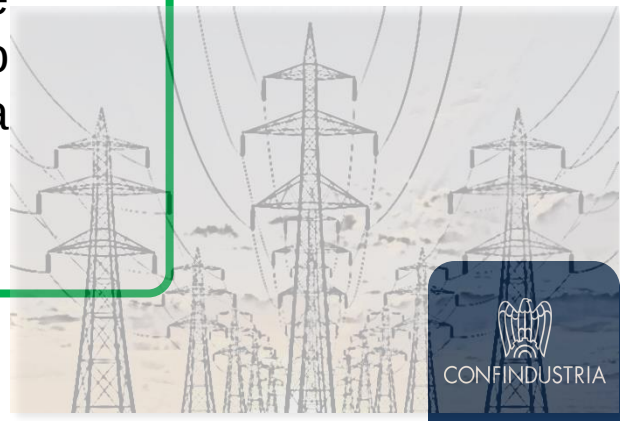

Nozione di imprese gasivore

La classificazione delle imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del beneficio fiscale in esame, avviene facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, qualificandole, in particolare, come quelle che contemporaneamente:

- operano in uno dei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;

- hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno

Anche nel caso delle aziende **gasivore**, da novembre 2022, con l'apertura del primo portale per la dichiarazione gasivori l'iscrizione in elenco diventa un elemento determinante ai fini della classificazione di un'azienda come gasivora (presentazione delle dichiarazioni per l'anno 2023 dal 30 novembre 2022 fino al 16 gennaio 2023 e la sessione suppletiva dal 28 febbraio 2023 fino al 30 marzo 2023. Decorso comunque tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza 2023).

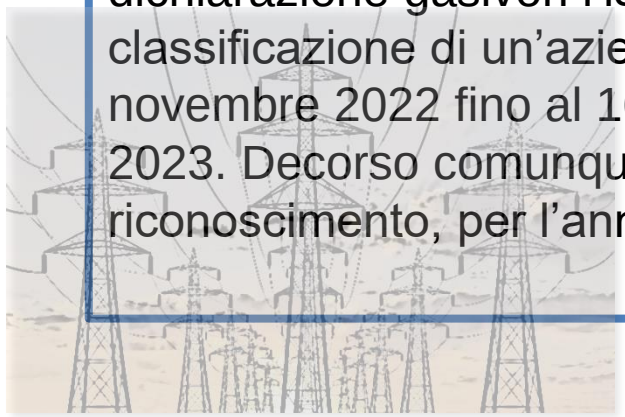

CONFINDUSTRIA

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica - autoconsumo

A partire dal **secondo trimestre 2022** il credito d'imposta, riconosciuto alle imprese "energivore" è stato esteso anche alla spesa per **l'energia elettrica prodotta e dalle stesse autoconsumata**.

- Caratteristica principale è che la produzione e l'autoconsumo debbano essere comprovati mediante **idonea documentazione**, che ne attesti l'effettiva corrispondenza quantitativa.
- Altro elemento è che il **credito di imposta è riconosciuto sull'energia prodotta e non già sul gas usato per produrla.**
- Inoltre il credito è riconosciuto sulla sola **quota parte** dell'energia autoprodotta e autoconsumata (al netto della cessione in rete)

Riteniamo corretto **estendere anche alle imprese non energivore**, il credito di imposta sulla spesa per **l'energia elettrica autoprodotta**. Infatti, l'adozione di tecnologie e impianti di autoproduzione (si pensi, su tutti, agli assetti cogenerativi), non è necessariamente collegata all'energivorità di un'impresa.

Inoltre, questo tipo di scelte tecnico-impiantistiche, che necessitano anche di cospicui investimenti, **meritano di essere valorizzate** per l'alto valore in termini di **decarbonizzazione** del processo produttivo.

Modalità di calcolo del credito di imposta

Modalità di calcolo

% dell'agevolazione (45% o 35%)

- applicata alla spesa per energia o gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 (fatture).
- Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della **componente energetica** (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura. Per il **gas** si terrà conto del costo della commodity escluse le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete)

A condizione che

- **I costi per kWh** della componente **energia elettrica,** calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre precedente a quello di riferimento ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi», abbiano subito un **incremento superiore al 30 %** rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
- Le imprese abbiano subìto un **incremento del prezzo** di riferimento del **gas naturale**, calcolato come media (riferita al trimestre precedente) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), **superiore al 30 %** del corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre dell'anno 2019.

Il **credito d'imposta,** riconosciuto alle imprese "energivore" con riferimento alla spesa per l'energia elettrica prodotta e dalle stesse **autoconsumata** è calcolato con riferimento alla **variazione del prezzo** unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica. Il credito di imposta verrà calcolato sulla base del prezzo convenzionale dell'energia, pari alla media relativa al trimestre di riferimento, del prezzo unico nazionale.

CONFINDUSTRIA

Le misure future sul credito di imposta

I Crediti di Imposta su gas ed elettricità per energivori, gasivori e non, sono stati la principale misura adottata nell'anno 2022.

Per il **I TRIM 2023 il Governo aveva stanziato 9,85 miliardi di euro**.

Con la **forte riduzione dei prezzi registrata** dal mese di dicembre 2022 al mese di gennaio 2023 è evidente che l'accantonamento effettuo risulterebbe eccessivo.

Le stime per il primo trimestre 2023 vedono un prezzo per la componente materia prima gas pari a **58,752 €/MWh €** e per la componete materia prima elettrica pari a **170,42 €/MWh**

Per **dare continuità alle misure di sostegno alle imprese** sarebbe opportuno considerare l'estensione del meccanismo di credito di imposta per l'anno 2023 fino al ritorno dei prezzi di mercato ad un livello in linea con i prezzi dell'energia del primo trimestre 2021. Tra le linee di intervento correttive potrebbero essere considerate:

- **rimodulazione** delle aliquote in relazione all'evoluzione dei prezzi di mercato.
- previsione di una **tempistica** più congrua per consentire alle aziende il recupero dei crediti, consentendo di conseguenza alle stesse di pianificare con maggiore certezza le attività produttive e di investimento.

CONFINDUSTRIA

Il quadro normativo

Energivore

art. 15 del DL 4/2022

art. 4 del DL 17/2022

art. 5 del DL 21/2022

art. 6 del DL 115/2022

art. 1 del 144/2022

art. 1 del DL 176/2022

art. 1 co. 2 della L. 197/2022

Gasivore

art. 15.1 del DL 4/2022

art. 5 del DL 17/2022

art. 5 del DL 21/2022

art. 2 del DL 50/2022

art. 6 del DL 115/2022

art. 1 del DL 144/2022

art. 1 del DL 176/2022

art. 1 co. 4 della L. 197/2022

imprese diverse dalle precedenti

artt. 3 e 4 del DL 21/2022

art. 2 del DL 50/2022

art. 6 del DL 115/2022

art. 1 del DL 144/2022

art. 1 del DL 176/2022

art. 1 co. 3 e 5 della L. 197/2022)

CONFINDUSTRIA

Andamento aliquote agevolative

2022 e 2023

Beneficiari	I trim. 2022	II trim. 2022	III trim. 2022	ott. nov. 2022	dic. 2022	I trim. 2023
Imprese energivore	20%	25%*	25%	40%	40%	45%
Imprese gasivore	10%	25%*	25%	40%	40%	45%

Beneficiari	II trim. 2022	III trim. 2022	ott. nov. 2022	dic. 2022	I trim. 2023
Imprese non energivore	15%	15%	30%	30%	35%
Imprese non gasivore	25%	25%	40%	40%	45%

CONFINDUSTRIA

Utilizzo del credito di imposta

- Compensazione tramite F24

→ *entro il 31.12.2022, se relativi al I e II trimestre 2022*

→ *entro il 30.9.2023, se relativi al III e al IV trimestre 2022*

→ *entro il 31.12.2023, se relativi al I trimestre 2023*

codici tributo

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	Ottobre e novembre 2022	Dicembre 2022	I trimestre 2023
Imprese energivore	6960	6961	6968	6983	6993	7010
Imprese non energivore	-	6963	6970	6985	6995	7011
Imprese gasivore	6966	6962	6969	6984	6994	7012
Imprese non gasivore	-	6964	6971	6986	6996	7013

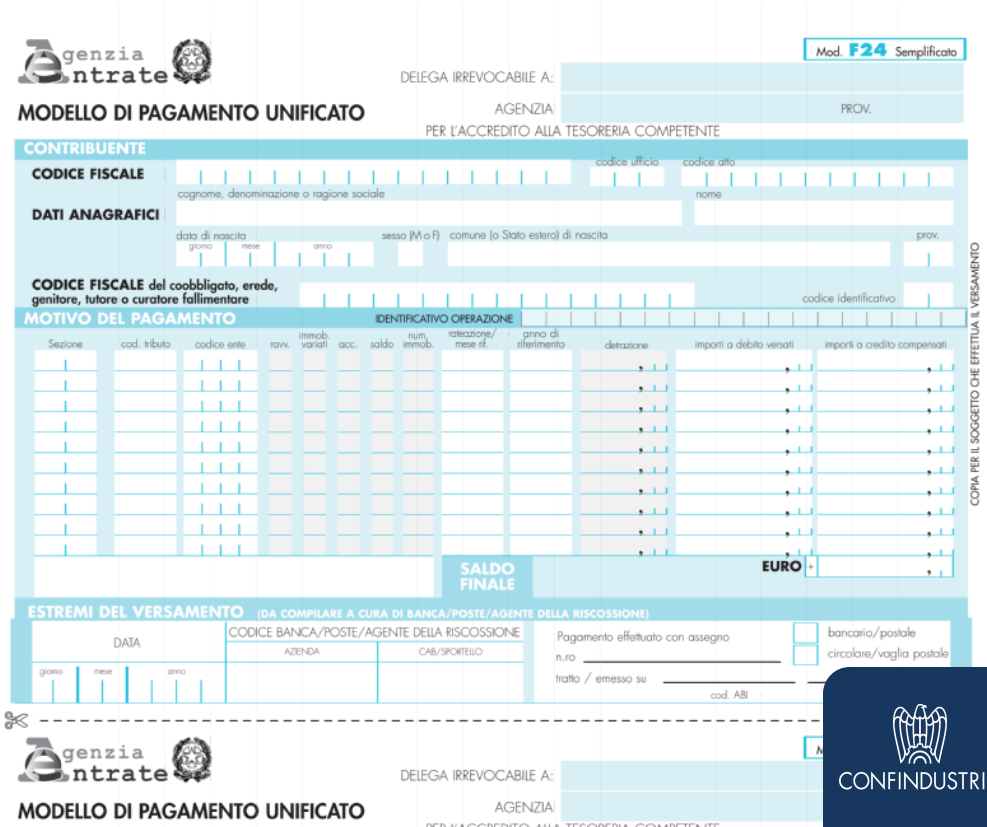

CONFINDUSTRIA

Compensazione del credito di imposta

- ✓ compensazione anche prima della conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano:
- sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'**art. 109** del TUIR
- documentate mediante il possesso della fattura di acquisto

➡ **FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022; circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.3, circ. Agenzia delle Entrate 20/2022**

- Non si applicano i limiti di compensazione da:

  art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 €)

  art. 34 della L. 388/2000 (2 mln €)

Compensazione del credito di imposta

I crediti di imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e ella base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (no «de minimis»

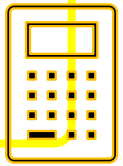

L'accesso al piano di rateizzazione di cui all'art. 3 co. 1 del DL 176/2022 è alternativo alla fruizione dei crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (circ. Agenzia delle Entrate 36/2022).

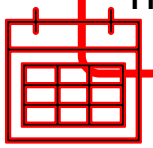

Cessione del credito di imposta

✓ Cessione del credito per intero importo

prima cessione: ad altri soggetti (UNICA CESSIONE «LIBERA»)

seconda e terza cessione: esclusivamente tra soggetti «vigilati» (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Limiti temporali

entro il 31.12.2022 se relativi al I e II trimestre 2022

entro il 30.9.2023 se relativi al III e IV trimestre 2022

entro il 31.12.2023 se relativi al I trimestre 2023

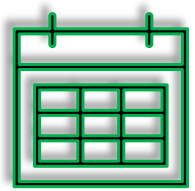

Requisiti

- Visto di conformità
- Comunicazione Agenzia delle Entrate

CONFINDUSTRIA

Cessione del credito di imposta

Comunicazione AE

- La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal soggetto che appone il visto di conformità mediante l'apposito modello approvato utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche (provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. **253445,** 6.10.2022 n. **376961,** 6.12.2022 n. **450517**, 26.1.2023 n. **24252**)
- **Limiti temporali**

entro il 21.12.2022, per i crediti relativi al I e II trimestre 2022

entro il 20.9.2023, per i crediti relativi al III e IV trimestre 2022

- *in attesa del modello per I trimestre 2023 (Provvedimento direttore AE)*

- per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'**intero** ammontare del credito stesso
- accettazione del cessionario
- Altre cessioni: esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti"

CONFINDUSTRIA

Cessione del credito di imposta

Utilizzo da parte del cessionario

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario:

- entro il 31.12.2022 se relativi al I e II trimestre 2022
- entro il 30.9.2023 se relativi al III e IV trimestre 2022
- entro il 31.12.2023 se relativi al I trimestre 2023;

con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente ⟶ compensazione

Codici tributo

Ris. Agenzia delle Entrate

- **12.7.2022 n. 38**
- **11.10.2022 n. 59**
- **13.12.2022 n. 73**
- **30.1.2023 n. 2**

CONFINDUSTRIA

Calcolo semplificato - comunicazione del fornitore

Semplificazione del calcolo in presenza di medesimo fornitore del 1° trimestre 2019:

- Richiesta al venditore che invia, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, una comunicazione nella quale è riportato
- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica
- l'ammontare del credito d'imposta spettante

I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti

Comunicato ARERA 7.10.2022; circ. Agenzia delle Entrate **36/2022; art. 2** co. 3-bis del DL 50/2022; delibera ARERA 29.7.2022 n. **373;** circ. Agenzia delle Entrate **36/2022**

CONFINDUSTRIA

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Entro il 16.3.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al III e IV trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (art. 1 co. 6 del DL 176/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 16.2.2023 n. **44905**).

La comunicazione non deve essere inviata qualora:

- il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24;
- il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito, considerando che può essere ceduto solo per intero.

CONFINDUSTRIA

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Il QUADRO B

QUADRO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Codice fiscale del beneficiario dei crediti

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI

(nel presente quadro è obbligatorio selezionare le dichiarazioni relative ai crediti d'imposta maturati, barrando le corrispondenti caselle, coerentemente con i crediti indicati nel Quadro A)

Il sottoscritto beneficiario/rappresentante del beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento ai crediti d'imposta indicati nel Quadro A,

DICHIARA

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 1, DL N. 115/2022 - TERZO TRIMESTRE 2022
(codice credito 6968)

- di essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- che i costi sostenuti dall'impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;

16 febbraio 2023

CONFINDUSTRIA

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Il QUADRO B

QUADRO B - REQUISITI

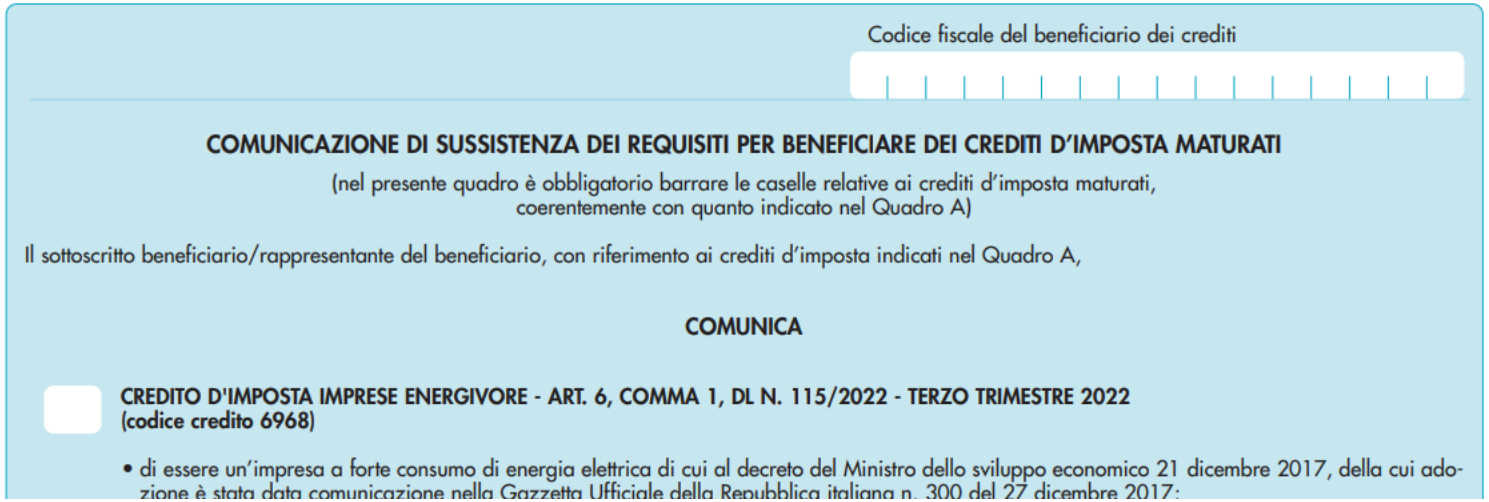

Codice fiscale del beneficiario dei crediti

COMUNICAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI

(nel presente quadro è obbligatorio barrare le caselle relative ai crediti d'imposta maturati, coerentemente con quanto indicato nel Quadro A)

Il sottoscritto beneficiario/rappresentante del beneficiario, con riferimento ai crediti d'imposta indicati nel Quadro A,

COMUNICA

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 1, DL N. 115/2022 - TERZO TRIMESTRE 2022 (codice credito 6968)

- di essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

1° marzo 2023

Indicazione in dichiarazione dei redditi

I crediti vanno indicati nel **quadro RU** del modello REDDITI SC 2023.

Le istruzioni al modello prevedono che nella sezione I del quadro RU i crediti d'imposta relativi alle imprese energivore e non, gasivore e non, siano indicati mediante un codice credito specifico, distinto in relazione al trimestre di riferimento.

APPOSITI CODICI

	Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Ottobre-novembre 2022	Dicembre 2022	Primo trimestre 2023
ENERGIVORE	O1	O2	P3	Q2	Q8	R4
GASIVORE	P9	O3	P4	Q3	Q9	R6
NON ENERGIVORE	-	O7	P5	Q4	R1	R5
NON GASIVORE	-	O8	P6	Q5	R2	R7

- in caso di **cessione**, nel rigo **RU9**, colonna 1, andranno indicati l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle Entrate, non compilando la sezione VI-B;
- i **cessionari** indicano al rigo RU3 l'ammontare del credito ricevuto, non essendo tenuti a compilare la sezione IV-A.

CONFINDUSTRIA

Trattamento contabile

Contributi in conto esercizio

- ✓ **OIC 12, par. 56:** contributi che hanno natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie, diverse da quella finanziaria, o di riduzione dei relativi costi e oneri
- ✓ **Effetto di riduzione dei costi** relativi ai consumi di gas e di energia classificati nel Conto economico dell'impresa nell'ambito della voce "B.7 - Costi per servizi"
- ✓ Rilevazione per competenza (sottovoce della voce "A.5 - Altri ricavi e proventi")
- ✓ Rilevazione nell'esercizio in cui **sorge con certezza il diritto** a percepirli
- ✓ Rilevazione a conto economico **nello stesso esercizio di sostenimento** dei costi, a prescindere dal momento dell'utilizzo, o della cessione, del relativo credito d'imposta

FAQ e principali chiarimenti

Agenzia delle Entrate

- **Circolare n. 13/E/2022**
- **Circolare n. 25/E/2022**
- **Circolare n.36/E/2022**
- **Risposta n. 538/2022**
- **Risposta n. 595/2022**
- **Risposta n. 597/2022**
- **Risposta n. 586/2022**
- **Risposta n. 193/2023**
- **Risposta n. 231/2023**
- **Risposta n. 241/2023**

…

CONFINDUSTRIA

FAQ e principali chiarimenti

Ai fini dell'individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, la società non può utilizzare i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate, in quanto soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all'operazione di riorganizzazione, né, trattandosi di società già costituita ed operativa alla data del 1° gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfetario (contrariamente al diverso caso della risposta n. 512 del 14 ottobre 2022). Ai fini del calcolo del contributo spettante, si dovrà far riferimento al "corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019" calcolato sui consumi riferibili alle **utenze di cui risultava intestataria** nel suddetto periodo

Risposta AE 241/2023

FAQ e principali chiarimenti

Il possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) in base al periodo considerato (ossia di potenza impegnata rispettivamente pari a 15 kW o 4 kW circa) **non è necessario** anche nei trimestri del 2019 e del 2022 di riferimento per la verifica dell'incremento del costo del 30 per cento della componente energia

Circolare AE 36/2022

Circolare AE 25/2022

Per determinare la media di riferimento, i calcoli devono essere considerati **cumulativamente** per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia elettrica effettuati nel trimestre di riferimento. Il calcolo del credito d'imposta, invece, può essere determinato sulla base della singola fattura, a prescindere dal fatto che questa sia riferita al singolo POD o che sia considerata cumulativamente per società. Resta fermo che l'accesso al beneficio fiscale relativamente all'energia elettrica consumata è subordinato alla titolarità di **almeno un POD** di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

CONFINDUSTRIA

FAQ e principali chiarimenti

La spesa relativa al gas naturale a uso **termoelettrico**, escluso dall'agevolazione per le imprese "gasivore", può beneficiare del credito d'imposta riconosciuto alle imprese "energivore" per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo, in presenza dei requisiti richiesti.

Risposta AE 231/2023

Circolare AE 36/2022

I crediti d'imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall'impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un **riaddebito analitico**, pur non essendo titolare delle relative utenze.

Può accedere al beneficio anche l'impresa **conduttrice** dell'immobile, la quale non sia intestataria dell'utenza nel trimestre di riferimento dell'anno 2019, a condizione che i costi medi (per kWh), calcolati sulla base del trimestre di riferimento del 2022 (al netto di imposte e sussidi), abbiano subìto un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019.

Circolare AE 36/2022

CONFINDUSTRIA

FAQ e principali chiarimenti

La vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un'impresa "energivora" non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla base delle fatture emesse dall'impresa fornitrice di energia elettrica".

Circ. AE 36/2022 e 25/2022

Circ. AE 36/2022 e 13/2022

Assenza di **parametri** di riferimento per il 2019:

- valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh17;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh".

Il costo sostenuto per le garanzie di origine è da considerarsi in ogni caso parte della componente energia, anche se queste siano riportate in una voce separata della medesima fattura, nell'ambito di un contratto di fornitura, e non inglobate nel prezzo specifico della stessa

Circ. AE 25/2022

CONFINDUSTRIA

Grazie dell’attenzione